



SENT. 72 / 2026

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE

in composizione monocratica

Il Giudice

Cons. Federico Lorenzini ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 23973/PM del registro di Segreteria, proposto dal Sig.

[REDACTED] rappresentato e difeso per procura in calce all'atto

di ricorso dall' Avv. Simone Stefanini ed elettivamente domiciliato nel suo

studio in via San Biagio n.85 a Monte San Pietrangeli (FM), con elezione di

domicilio telematico alla PEC [simone.stefanini@pec-](mailto:simone.stefanini@pec-ordineavvocatiancona.it)

ordineavvocatiancona.it, contro il Ministero della Difesa, Direzione Generale

della Previdenza Militare e della Leva, in persona del legale rappresentante

pro-tempore;

avente ad oggetto la richiesta di accertamento del diritto a pensione

privilegiata ordinaria;

visti gli atti ed i documenti di causa;

uditi, nella pubblica udienza del 18 marzo 2026, con l'assistenza del

Segretario, Maria Grazia Mariani, l'Avv. Stefanini per il ricorrente, nessuno

presente per il Ministero della Difesa.

Premesso in

FATTO

Con ricorso depositato presso la Segreteria di questa Sezione in data 19/06/2025 [REDACTED] adiva questa Corte chiedendo di “ [...] accertare e dichiarare il diritto del ricorrente [REDACTED] a percepire Pensione Privilegiata Ordinaria, per le menomazioni dell'integrità personale subite da riconoscersi dipendenti da fatti di servizio e ascrivibili almeno a sesta categoria di cui alla tabella 'A' annessa al D.P.R. n.834/81 ed al pagamento degli arretrati a far data dalla domanda (20/10/2019), - Nel merito in via subordinata disporre CTU medico legale, con l'acquisizione di una consulenza tecnica medico legale di parte presso il Consulente Tecnico d'Ufficio, previa visita medica del ricorrente, e per l'effetto accogliere il ricorso come sopra. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.

Nella parte in narrativa si è riportato, in conformità all'allegato foglio matricolare, che il ricorrente veniva chiamato alle armi in data 15.12.1987.

All'esito del periodo di CAR ed “in seguito a ripetuti spostamenti su camion militari scoperti” veniva ricoverato una prima volta presso l'Ospedale Militare di Perugia in data 20.01.88, quindi dimesso e riammesso al corpo in data 23.01.88. Seguivano, senza soluzione di continuità, una serie di ricoveri presso l'Ospedale Civile di Fermo e l'Ospedale Militare di Perugia con successive dimissioni e svariati periodi in licenza di convalescenza, questo fino al ricovero presso l'Ospedale Militare di Perugia del 19.05.88, con dimissioni al 25.5 con “proposta di riforma”. In particolare, la dichiarazione degli Ufficiali medici designati alla rassegna riportava una diagnosi di “sinusite mascellare cronica DX ad evoluzione pseudocistica”, con proposta medico-legale: “da riformare a mente dell'art.62”.

Seguiva foglio di congedo assoluto del 28.05.88, per cui il ricorrente veniva

“giudicato permanentemente non idoneo al servizio militare” e, come

riportava il foglio matricolare, “*giudicato permanentemente inabile al*

servizio militare di leva e riformato a mente dell'art.62 e collocato in congedo

assoluto in seguito alla suddetta infermità”.

In data 20/10/2011 [REDACTED] inoltrava al Ministero della Difesa istanza

di Pensione Privilegiata Ordinaria, chiedendo di essere sottoposto a visita

medico legale per aggravamento dell'infermità “*esiti di sinusite fronto*

mascellare bilaterale acuta cronica contratta sotto il servizio di leva

determinandone l'interruzione".

A seguito della visita medico legale della CMO del Dipartimento Militare di

Medicina Legale di Roma che valutava l'infermità non dipendente da causa di

servizio, ascrivendola alla Tabella B di indennità *una tantum* pari a 5 annualità

(verbale del 22.06.2021) ed in conformità al parere del Comitato di verifica

per le cause di servizio del 27.04.2022 per cui l'infermità "*non può ritenersi*

dipendente da fatti di servizio", veniva emesso il decreto n.920 del 19.05.2022

che respingeva la domanda di pensione privilegiata ordinaria del 20.10.2019

per mancanza del presupposto necessario per la concessione del trattamento

di privilegio.

In diritto si sosteneva come, alla luce della cronologia degli eventi e della

documentazione prodotta, vi fosse un rapporto causale/concausale, ex art.64

del d.p.r. n.1092/73, tra i fatti di servizio, ovvero “*gli sforzi fisici*

particolarmente gravosi determinati dall'addestramento militare cui il

ricorrente non doveva essere sottoposto, accentuati dagli eccessivi

spostamenti su mezzi scoperti, anche in condizioni climatiche

	<i>particolarmente sfavorevoli”</i> e l’infermità determinata dalla sinusite cronica.	
	Nella fattispecie, poi, non si sarebbe verificata alcuna decadenza in quanto	
	l’Amministrazione avrebbe dovuto procedere d’ufficio ex art. 3, comma 2, del	
	r.d. n.1024 poi art.3, comma 1 del d.p.r. n.461/2001, per la semplice	
	constatazione dell’infermità intervenuta durante il servizio facendo, pertanto,	
	venire meno l’onere dell’interessato di provocare l’inizio del procedimento	
	istruttorio.	
	Il Ministero della Difesa si costituiva in giudizio con memoria depositata il 6	
	marzo 2026 laddove sostanzialmente eccepiva il mancato assolvimento	
	dell’onere probatorio ex art.2697 c.c. da parte del ricorrente.	
	In particolare si contestava che dalla documentazione in atti - medica o di altro	
	tipo - si rileva <i>“l’assoluta mancanza di concreti elementi di prova”</i> della	
	dipendenza dal servizio della patologia segnalata, alla luce, in particolare,	
	dell’esiguo lasso di tempo tra l’incorporazione (15/12/1987) ed il primo	
	ricovero (20/01/1988), cui erano seguiti altri reiterati, fino alla riforma del	
	25/05/1988, questo nel contesto fattuale di una domanda di dipendenza da	
	causa di servizio presentata il 24/10/2019, circa 31 anni dopo il congedo.	
	In conclusione, si sono rassegnate le seguenti conclusioni: <i>“in via principale</i>	
	<i>rigettare la domanda attorea, considerata l’infondatezza delle censure</i>	
	<i>avanzate, con ogni consequenziale pronuncia anche in ordine alle spese di</i>	
	<i>giudizio. In subordine, in caso di accoglimento del presente gravame, si</i>	
	<i>chiede che la decorrenza economica dell’invocato trattamento pensionistico</i>	
	<i>non decorra da data anteriore all’01/11/2019, primo giorno del mese</i>	
	<i>successivo a quello di presentazione della domanda pensionistica</i>	
	<i>(24/10/2019), come stabilito dal comma 3 dell’art.191 del citato DPR</i>	
	4	

	<i>n.1092/1973, trattandosi di prima domanda pensionistica. In ulteriore</i>	
	<i>subordine si chiede che gli emolumenti accessori dovuti sui ratei pensionistici</i>	
	<i>arretrati eventualmente spettanti vengano attribuiti secondo i criteri fissati</i>	
	<i>dalle Sezioni Riunite di Codesta Corte con Sentenza n.10/2002/QM e con</i>	
	<i>Sentenza n.6/2008/QM. Con vittoria di spese di giudizio da liquidare ai sensi</i>	
	<i>dell'art.158 del Codice della Giustizia Contabile come novellato dall'art.70</i>	
	<i>del Decreto Legislativo n.114/2019 o nella misura che codesto Giudice riterrà</i>	
	<i>congrua”.</i>	
	All’udienza pubblica del 18 marzo 2026 è comparso per il ricorrente l’Avv.	
	Stefanini che ha insistito per l’accoglimento del ricorso, con richiesta di	
	disporre CTU medico-legale, mentre nessuno è comparso per	
	l’Amministrazione resistente.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	La fattispecie per cui è causa afferisce all’istanza di pensione privilegiata	
	ordinaria per dipendenza da causa di servizio dell’infermità “ <i>Rino sinusite</i>	
	<i>mascellare cronica, bilaterale - Sinusite cronica</i> ” di cui il ricorrente è stato	
	riscontrato essere affetto.	
	In via preliminare, si rileva d’ufficio e viene dichiarata l’inammissibilità del	
	ricorso, in ragione dell’intervenuta decadenza dell’istanza promossa, ex	
	art.169 del d.p.r. n.1092/1973 per cui “la domanda di trattamento privilegiato	
	non è ammessa se il dipendente abbia lasciato decorrere cinque anni dalla	
	cessazione del servizio sena chiedere l’accertamento della dipendenza delle	
	infermità o delle lesioni contratte. [...]”.	
	Nella vicenda in esame, infatti, l’istanza pensionistica è stata presentata in data	
	5	

	20 ottobre 2019, a distanza, quindi, di circa 30 anni dal congedo, per riforma,	
	del 28 maggio 1988, che ha determinato la cessazione dal servizio militare.	
	Peraltro, non si attaglia alla fattispecie l'invocata applicazione dell'art. 3,	
	comma 2, del r.d. n.1024 poi art.3, comma 1 del d.p.r. n.461/2001 secondo il	
	quale le amministrazioni pubbliche dovevano procedere d'ufficio "quando	
	risulti loro che un proprio dipendente abbia riportato ferite o lesioni per certa	
	o presunta ragione di servizio".	
	La decadenza si è, infatti, consumata per il decorso del termine quinquennale,	
	in assenza di constatazione effettuata da organi pubblici tecnici medico-legali,	
	ancorchè con formula negativa, sulla dipendenza dell'infermità da causa di	
	servizio, in sede di valutazione dell'infermità ai fini dell'intervenuto congedo.	
	Per costante giurisprudenza contabile (SS.RR. n.8/2001/QM), solo tale	
	evenienza avrebbe impedito la rilevata decadenza. Ovvero, per non incorrervi,	
	sarebbe stata necessario, entro il quinquennio, non solo la constatazione	
	diagnostica dell'infermità, ma anche l'accertamento - pur se negativo - della	
	relativa dipendenza dal servizio, effettuato da organi pubblici medico-legali	
	in sede di valutazione di incidenza sul rapporto di servizio (SS.RR.	
	n.8/2001/QM). Nel caso di specie, tale valutazione effettuata da organi	
	pubblici medico-legali manca, non essendo sufficiente, nel foglio di proposta,	
	la dicitura <i>"Allo stato attuale degli atti, l'infermità non risulta dipendente da</i>	
	<i>causa di servizio ..."</i> trattandosi di <i>"[...] una dichiarazione estemporanea</i>	
	<i>resa al di fuori di ogni processo accertativo e per pura occasionalità,</i>	
	<i>[necessitando] una valutazione medico-legale qualificata"</i> (cfr. Sez. giur.	
	Veneto, 16 aprile 2013, n.118; Sez. II App., 01 aprile 2025, n.74).	
	La definizione del giudizio in rito legittima la compensazione delle spese di	
	6	

